



COMUNE DI SONA



PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

(Allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

ALLEGATO alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Area/Settore.
4. Le funzioni tecniche di cui al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6.
5. Per gli appalti di servizi o forniture la corresponsione degli incentivi si applica esclusivamente in caso di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto in caso di prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00;
6. Restano in ogni caso escluse dalla forme di incentivazione di cui al presente regolamento le forniture di beni di consumo. Sono altresì esclusi i lavori, i servizi e le forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice e comunque di importo inferiore a 40.000,00 euro nonché i lavori in amministrazione diretta.
7. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è destinato ad incentivo del personale, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 – ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato a:
 - Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.All'utilizzo di dette risorse provvede il Responsabile di Settore/Area, sentita la Conferenza dei Responsabili ed il Segretario Generale.
4. Presupposto per la destinazione al Fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici ovvero nel programma biennale di forniture e servizi. Per i lavori fino ad € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Per le forniture ed i servizi è richiesto il relativo documento di progettazione. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

5. Per quanto concerne i lavori, alimentano il fondo anche gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana nonché le manutenzioni straordinarie di cui all'art. 3, c. 1, lett. oo quinquies) del Codice; sono escluse le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 3, c. 1, lett. oo quater).
6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

Per OPERE O LAVORI PUBBLICI rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) Per importi a base di gara **fino a € 750.000,00** il fondo è pari al **2%** dell'importo a base di gara;
- b) Per importi a base di gara **pari o superiore a € 5.548.000,00^(*)** il fondo è pari al **1,4%** dell'importo a base di gara;
- c) Per importi intermedi, la percentuale del fondo è determinata per interpolazione lineare tra i valori sopra indicati, come segue:

$$P_k = P_{MAX} + (I_{INF} - I_k) \cdot \frac{(P_{MAX} - P_{MIN})}{(I_{SUP} - I_{INF})}$$

Essendo:

I_k = Importo a base di gara (con $I_{INF} < I_k < I_{SUP}$)

P_k = percentuale del fondo corrispondente all'importo a base di gara I_k
(con $P_{MIN} < P_k < P_{MAX}$)

I_{INF} = Valore limite inferiore dell'importo a base di gara pari a **€ 750.000,00**

I_{SUP} = Valore limite superiore dell'importo a base di gara pari a **€ 5.548.000,00**

P_{MAX} = percentuale massima del fondo pari al **2%**

P_{MIN} = percentuale minima del fondo pari al **1,4%**

Per SERVIZI O FORNITURE rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) Per importi a base di gara **fino a € 1.000.000,00** il fondo è pari al **1%** dell'importo a base di gara;
- b) Per importi a base di gara **pari o superiore a € 5.000.000,00** il fondo è pari al **0,7%** dell'importo a base di gara;
- c) Per importi intermedi, la percentuale del fondo è determinata per interpolazione lineare tra i valori sopra indicati, come segue:

$$P_k = P_{MAX} + (I_{INF} - I_k) \cdot \frac{(P_{MAX} - P_{MIN})}{(I_{SUP} - I_{INF})}$$

Essendo:

I_k = Importo a base di gara (con $I_{INF} < I_k < I_{SUP}$)

P_k = percentuale del fondo corrispondente all'importo a base di gara I_k
(con $P_{MIN} < P_k < P_{MAX}$)

I_{INF} = Valore limite inferiore dell'importo a base di gara pari a **€ 1.000.000,00**

I_{SUP} = Valore limite superiore dell'importo a base di gara pari a **€ 5.000.000,00**

P_{MAX} = percentuale massima del fondo pari al **1%**

P_{MIN} = percentuale minima del fondo pari al **0,7%**

7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura, servizio. Per i lavori, la previsione dell'impegno di spesa viene effettuata contestualmente al finanziamento dell'opera stessa, ovvero, di norma, mediante deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo.
8. Per i servizi e le forniture l'impegno di spesa viene effettuato contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre.
9. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
10. Le modifiche contrattuali introdotte ai sensi dell'art. 106 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori

^(*) valore da aggiornare in funzione della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del Codice.

risorse rispetto all'importo a base d'asta iniziale. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano effettivamente alle funzioni tecniche nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel responsabile unico del procedimento;
 - b) nel personale che abbia effettivamente partecipato alla attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara (ivi compresa la redazione dei capitolati, dei bandi e delle lettere di invito, dei contratti e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di ricerca del contraente);
 - c) nel personale incaricato della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo, del collaudo statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - d) nel personale dipendente che collabora che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, valutazione preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

Articolo 4 – Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono individuati dal Responsabile di Area/Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza, responsabilità e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura, servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale, indicando le mansioni ed i tempi assegnati a ciascuno. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono, di norma, con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture, nonché per la redazione degli atti di contabilità finale. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle vigenti norme di settore ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari; per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
 - Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Al provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro è allegata una scheda previsionale di suddivisione.
3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento da parte del Responsabile di Area/Settore e accertamento delle attività svolte fino a quel momento.
4. I soggetti del Gruppo di lavoro assumono in rapporto alla specifica attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti o funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Le aliquote da destinare all'incentivo devono pertanto tener conto del diverso grado di responsabilità, della natura e della partecipazione attiva dei diversi componenti.
5. La disposizione di individuazione dei gruppi di lavoro, nonché le eventuali variazioni, sono comunicate alla Giunta comunale ed al Servizio Personale del Comune.

Articolo 5 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio e fornitura è stabilita, in considerazione delle responsabilità personali, del carico di lavoro, della complessità, dell'entità e della natura delle mansioni, previa individuazione delle percentuali definitive, variabili tra le quote minime e massime di seguito indicate, rapportate alla quota dell'80% del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2.

Tabella 1 – LAVORI

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		% MIN	% MAX
A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	45	A1	RUP	20	40
			A2	Collaboratori	5	25
B	Programmazione della spesa per investimenti	5	B1	Progettista per progetto di fattibilità tecnica ed economica	2	5
			B2	Collaboratori per attività particolari di programmazione	0	3
C	Valutazione preventiva dei progetti	5	C1	Verificatore per attività di verifica	3	5
			C2	Collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	0	2
D	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	4	D1	Collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	1	3
			D2	Collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	1	3
E	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	6	E1	Collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	3	5
			E2	Collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	1	3
F	Direzione dei lavori	30	F1	Direttore dei lavori	20	30
			F2	Collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	0	10
			F3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	0	8
G	Collaudo tecnico amministrativo ovvero Certificazione di regolare esecuzione	5	G1	Collaudatore tecnico amministrativo / Direttore Lavori	2	5
			G2	Collaudatore Statico	0	2
			G3	Collaboratori	0	1

Tabella 2 – SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		% MIN	% MAX
A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	45	A1	RUP	20	40
			A2	Collaboratori	5	25
B	Programmazione della spesa per investimenti	5	B1	Soggetto che predispone il prospetto economico con indicazione degli importi per l'acquisizione del servizio (art. 23, comma 15 del Codice)	2	5
			B2	Collaboratori per attività particolari di programmazione	0	3
C	Valutazione preventiva dei progetti	5	C1	RUP	3	5
			C2	Collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	0	2
D	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	4	D1	Collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	1	3
			D2	Collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	1	3
E	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	6	E1	Collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	3	5
			E2	Collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	1	3
F	Direzione dell'esecuzione del contratto	30	F1	Direttore dell'esecuzione	20	30
			F2	Assistente al direttore dell'esecuzione	0	10
G	Verifica di conformità	5	G1	RUP	2	5
			G2	Collaboratori	0	3

- Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase effettivamente svolta dal personale interno.
- Qualora il RUP, o altro dipendente, assuma più ruoli o svolga più attività, fra quelle riportate nelle tabelle del comma 1, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singola attività, in ragione della maggior responsabilità e impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento.
- Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- Nel caso di lavori realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato o accordi quadro, vengono riconosciute le quote del fondo di cui al comma 1 **in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna**.
- Restano esclusi i lavori pubblici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del Codice, da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione¹.

¹ vedi Corte dei Conti Lombardia – Corte dei Conti n. 184/2016/PAR

Art. 6 - Accertamento delle attività svolte

1. L'accertamento delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro è effettuato dal Responsabile del Settore di competenza, su proposta del R.U.P., secondo le modalità stabilite al presente articolo.
2. Compilate le varie fasi del procedimento, previo ricevimento della relazione del RUP in cui sono accertate le specifiche attività svolte da ciascun componente, il Responsabile del Settore di competenza, avente titolarità di spesa, convalida o ratifica motivatamente le prestazioni effettuate, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base di compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali accertate dal RUP.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi immotivati ed imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il soggetto di cui al comma 1 dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro. La liquidazione degli incentivi spettanti al Responsabile di Settore è invece disposta dal Segretario generale.
2. A seguito dell'accertamento positivo di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi avverrà, secondo le scadenze e aliquote di seguito riportate:

Tabella 1B – LAVORI

A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	40%
	alla stipula del contratto	30%
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE*	30%*
B	Programmazione della spesa per investimenti	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	100%
C	Attività per la valutazione preventiva dei progetti	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	100%
D	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	
	alla stipula del contratto	100%
E	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE*	100%*
F	Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE*	100%*
G	Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE	100%

* nota: Per contratti aventi durata superiore all'anno, è possibile erogare acconti dei compensi incentivanti sulla base dell'importo dello stato avanzamento lavori, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo l'approvazione del certificato di collaudo

Tabella 2B – SERVIZI E FORNITURE

A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	40%
	alla stipula del contratto	30%
	all'approvazione del documento di verifica di conformità*	30%*
B	Programmazione della spesa per investimenti	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	100%
C	Attività per la valutazione preventiva dei progetti	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	100%
D	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	
	alla stipula del contratto	100%
E	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
	all'approvazione del documento di verifica di conformità*	100%*
F	Attività di direzione dell'esecuzione	
	all'approvazione del documento di verifica di conformità*	100%*
G	Attività di verifica di conformità	
	all'approvazione del documento di verifica di conformità*	100%

* nota: Per contratti aventi durata superiore all'anno, è possibile erogare acconti dei compensi incentivanti sulla base dell'importo dello stato avanzamento servizi, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo l'approvazione del documento di verifica di conformità.

- In ogni caso a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo / CRE / verifica di conformità è corrisposto il saldo di eventuali importi spettanti non erogati in precedenza.
- Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1, non costituiscono economie ma permangono nel fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vanno ad integrare la quota del fondo di cui all'art. 113, c. 4 (art. 2, c. 3, del presente Regolamento) impiegate secondo criteri e modalità stabiliti all'art. 2, c.3.
- Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base del trattamento economico fondamentale spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

- In caso di mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera o nei documenti di programmazione, per cause imputabili ai dipendenti, accertate con le modalità di cui all'art. 6, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi.
- Nel caso in cui, a seguito di diretta ed esclusiva responsabilità del personale coinvolto, accertata con le modalità di cui all'art. 6, non siano rispettati i termini per la conclusione delle attività come riportati nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro, la quota di incentivo spettante è ridotta nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo.

3. Qualora si verificano problematiche relative alla modalità di consegna od esecuzione dei servizi/forniture/lavori, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività svolte dai dipendenti incaricati, l'incentivo è ridotto di una quota da un minimo del 10% ad un massimo del 40% in relazione alla gravità dell'inadempimento, accertata secondo le modalità di cui all'art. 6.
4. La somma che residua dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 costituisce economia.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non si considera l'aumento dei costi determinato dall'introduzione di varianti o modifiche contrattuali nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni / proroghe ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 107 del Codice, nonché i tempi conseguenti a procedure riferibili a soggetti/Enti terzi o comunque debitamente motivati e giustificati.
7. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente al le attività espletate e certificate dal RUP.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al dipendente cui è correlato l'inadempimento non spetta alcun compenso.
9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'incentivo corrispondente viene riassegnato ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
10. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il Responsabile di Settore contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi devono pervenire con nota scritta.
11. Il Responsabile di Settore valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale di ripartizione degli incentivi e di disporre l'atto di liquidazione.
12. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà citata nell'atto di liquidazione.
13. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Responsabile di Settore preposto alla struttura cui compete l'opera, il servizio o la fornitura.

Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 – 19.04.2016 -, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del citato Codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le attività riferite a contratti banditi antecedentemente a tale data, quantunque svolti successivamente a tale data, rimangono incentivabili secondo la normativa previgente².
2. Per le attività incentivabili secondo la disciplina del Codice e fino alla approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o Programma di acquisizione.
3. Agli incentivi da riconoscere ai sensi del presente Regolamento si applica la normativa vigente nel tempo in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti Locali con particolare riferimento ai vincoli sul trattamento economico

² Vedi deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 190/2017

accessorio del personale di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

4. Gli incentivi di cui al presente Regolamento non vengono riconosciuti per attività sulle quali siano già state attribuite altre e diverse forme di incentivazione.